

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET – ANNO 2019

Soggetti:	<p>Giovani registrati al "Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani" di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all'istruzione e formazione, se minorenni), che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, e che risultano essere disoccupati, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 150/2015 e successive modifiche.</p> <p>L'incentivo è riconosciuto per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 nei limiti delle disponibilità finanziarie previste.</p>
Incentivi:	<p>L'incentivo riguarda l'assunzione di giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni cd. NEET che si registrano al "Programma Garanzia Giovani" tramite iscrizione al portale www.garanziaiovani.gov.it, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e disponibili presso il sito www.lavoro.gov.it e www.garanziaiovani.gov.it.</p> <p>Il procedimento di registrazione del giovane al "Programma" può essere così sinteticamente descritto:</p> <ul style="list-style-type: none">• il giovane interessato si registra al Programma mediante un modulo di adesione, da redigere e inviare esclusivamente in modalità telematica; il modulo è disponibile presso il portale www.garanziaiovani.gov.it e i portali delle Regioni interessate;• un centro per l'impiego o un soggetto privato accreditato a svolgere servizi inerenti il mercato del lavoro contatta il giovane per concordare, mediante colloqui individuali, le iniziative da svolgere in suo favore;• in fase di colloquio individuale il centro per l'impiego o il soggetto privato accreditato attribuiscono al giovane un indice (detto classe di profilazione), che, sulla base delle informazioni fornite, stima il grado di difficoltà del giovane nella ricerca di un'occupazione; le 4 classi previste sono elencate di seguito, secondo una scala di valori crescenti, caratterizzati dalla stima di una difficoltà sempre più elevata:<ul style="list-style-type: none">- classe di profilazione 1: difficoltà BASSA;- classe di profilazione 2: difficoltà MEDIA;- classe di profilazione 3: difficoltà ALTA;- classe di profilazione 4: difficoltà MOLTO ALTA.• al termine dei colloqui individuali, il giovane "profilato" viene "preso in carico" dal centro per l'impiego o dal soggetto privato accreditato;• la registrazione del giovane al Programma, le informazioni fornite

e la classe di profilazione attribuita vengono trascritte informaticamente - a cura dei servizi informatici del Ministero del lavoro e delle Regioni interessate - in una scheda allegata alla Scheda anagrafico professionale del lavoratore prevista dal D. Lgs. 181/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Particolarità precedenti la registrazione al “Programma Garanzia Giovani”:

- i minorenni possono registrarsi se hanno assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione;
- il requisito di età si intende posseduto se, il giorno della registrazione al “Programma”, il giovane non ha ancora compiuto il trentesimo anno di età.

Particolarità successive la registrazione al “Programma Garanzia Giovani”:

- ai fini dell’applicazione dell’incentivo è necessario che il giovane abbia compiuto almeno 16 anni al momento dell’assunzione;
- l’incentivo spetta anche se, al momento dell’assunzione, il trentesimo anno di età è già stato compiuto.

N.B.:

Dopo che la registrazione è stata effettuata, è necessario che il giovane si trovi nella condizione di NEET - sopra descritta - anche nel momento dell’assunzione.

N.B.2:

Il ragazzo deve essere iscritto al “Programma Garanzia Giovani” prima di procedere all’assunzione, dopo aver proceduto all’assunzione non è più possibile iscrivere il ragazzo al “Programma Garanzia Giovani” in quanto non è più considerato NEET.

Si invita a controllare sempre con attenzione la documentazione concernente l’iscrizione a Garanzia Giovani prima di procedere all’assunzione.

L’incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro che assumano i giovani con una delle seguenti tipologie contrattuali:

- a) contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;**
- b) contratto di apprendistato professionalizzante;**

L’agevolazione può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018, anche in caso di rapporto a tempo parziale. Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:

- contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma

professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;

- contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale.

In favore dello stesso lavoratore l'incentivo **può essere riconosciuto per un solo rapporto**. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio.

L'agevolazione **non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione** a tempo indeterminato di rapporti a termine

L'incentivo è fruibile in 12 quote mensili a partire dalla data di assunzione del lavoratore e riguarda:

- la contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro nella misura massima di euro 8.060,00 su base annua per ogni lavoratore assunto.

La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a **671,66** euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell'esonero contributivo. Nell'ipotesi di cumulo con l'esonero introdotto dalla legge di bilancio 2018, l'importo massimo di 671,66 euro è comprensivo anche del beneficio riconosciuto a tale titolo, pari a massimo 250 euro su base mensile.

In caso di lavoro a **tempo parziale** il massimale è proporzionalmente ridotto.

In caso di **assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione** l'esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

Nell'ipotesi di durata del periodo formativo inferiore a dodici mesi, l'importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all'effettiva durata dello stesso.

	<p>L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021.</p>
<p>Modalità operative:</p>	<p>Il datore di lavoro deve inoltrare all'INPS - avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line "NEET", disponibile all'interno dell'applicazione "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)", sul sito internet www.inps.it. - una domanda preliminare di ammissione all'incentivo, indicando i seguenti dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il lavoratore nei cui confronti è intervenuta o potrebbe intervenire l'assunzione a tempo indeterminato; • la regione e la provincia di esecuzione della prestazione lavorativa; - l'importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; • la misura dell'aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto di sgravio (cfr., sul punto, il paragrafo 8 della circolare n. 40/2018 sul nuovo esonero strutturale all'occupazione dei giovani disciplinato dall'articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge n. 205/2017); • se per l'assunzione intende fruire anche dell'esonero previsto dall'articolo 1, comma 100 e ss., della legge n. 205/2017. <p>Il modulo è accessibile, previa autenticazione, seguendo il percorso "Accedi ai servizi" > "Altre tipologie di utente" > "Aziende, consulenti e professionisti" > "Servizi per le aziende e consulenti" > "Dichiarazioni di responsabilità del contribuente".</p> <p>L'INPS, mediante i propri sistemi informativi centrali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulta gli archivi informatici dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) al fine di conoscere se il soggetto, alla data di assunzione o, nel caso in cui l'assunzione non sia ancora stata effettuata, alla data di invio della richiesta per cui si chiede l'incentivo, sia iscritto al Programma "Garanzia giovani", sia profilato e sia stato preso in carico; • calcola l'importo dell'incentivo spettante in base all'aliquota contributiva datoriale indicata; • verifica se sussiste la copertura finanziaria per l'incentivo richiesto; • informa, mediante comunicazione in calce al medesimo modulo di istanza, che è stato prenotato in favore del datore di lavoro l'importo dell'incentivo per l'assunzione del lavoratore indicato nell'istanza preliminare.

Nelle ipotesi in cui l'istanza di prenotazione inviata venga accolta, il datore di lavoro entro 10 giorni di calendario ha l'onere di comunicare, a pena di decadenza ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto direttoriale n. 3/2018, l'avvenuta assunzione, chiedendo la conferma della prenotazione effettuata in suo favore.

Con riferimento ai rapporti a tempo parziale, nell'ipotesi di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro in corso di rapporto – compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno – il beneficio fruibile non potrà superare, sia per i vincoli legati al finanziamento della misura sia in ragione del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, che impone l'individuazione di un importo massimo di aiuti concedibili, il tetto massimo già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell'orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l'incentivo spettante e fruire dell'importo ridotto.

Successivamente all'accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all'aliquota contributiva datoriale dichiarata, il soggetto interessato potrà fruire dell'importo spettante in dodici quote mensili, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro e fatta eccezione per l'ipotesi di rapporti di apprendistato per i quali è previsto un periodo formativo di durata inferiore a dodici mesi.

La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio/compensazione nelle denunce contributive (Uniemens, ListaPosPA o DMAG) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l'agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

Anche a seguito dell'autorizzazione al godimento dell'agevolazione, l'Istituto, l'ANPAL e l'INL effettueranno i controlli di loro pertinenza volti ad accertare l'effettiva sussistenza dei presupposti di legge per la fruizione dell'incentivo di cui si tratta.

Note:

L'incentivo è subordinato:

- a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, inerente:
 - all'adempimento degli obblighi contributivi;
 - all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
 - al rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli

	<p>accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;</p> <p>b) all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.</p> <p>c) L'incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "<i>de minimis</i>" – o, in alternativa, oltre tali limiti nell'ipotesi in cui l'assunzione comporti un incremento occupazionale netto, come definito all'art. 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014.</p> <p>Con riferimento agli aiuti "<i>de minimis</i>", si precisa che, a partire dall'entrata in vigore del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 234/2012, l'INPS provvederà al riconoscimento dell'incentivo solo dopo aver consultato il suddetto registro ed accertato che vi sia disponibilità, nel limite del regime "<i>de minimis</i>", dell'intero importo massimo concedibile dell'agevolazione.</p> <p>Più in particolare, il bonus può essere fruito oltre i limiti del Regime "<i>de minimis</i>" solo al verificarsi di determinate condizioni, che, conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014, variano a seconda della fascia di età del giovane aderente al Programma.</p>
<p>Coordinamento con altri incentivi:</p>	<p>L'incentivo è cumulabile con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, previsto dall'art. 1, comma 100 e ss., della Legge 27 dicembre 2017, n.205 per la parte residua, fino al cento per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro.</p> <p>L'incentivo non è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.</p> <p>Nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del</p>

	<p>contributo addizionale dell'1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.</p> <p>Con specifico riferimento al contratto di apprendistato professionalizzante, si precisa che, ai fini della legittima fruizione dell'incentivo, l'esonero riguarda la contribuzione ridotta dovuta dai datori di lavoro: per gli anni successivi al primo, il datore di lavoro usufruirà delle aliquote contributive già previste per la specifica tipologia di rapporto.</p> <p>In favore dello stesso lavoratore l'incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall'entità dell'effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un'assunzione effettuata nel corso dell'anno 2018.</p>
<p>Documentazione:</p>	<p>Decreto Direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018</p> <p>Decreto Direttoriale n. 3 del 02 gennaio 2018</p> <p>Decreto Direttoriale Anpal n. 83 del 5 marzo 2018;</p> <p>Circolare Inps n. 54 del 17 aprile 2019</p> <p>Circolare Inps n. 48 del 19 marzo 2018</p>